



Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

DECRETO 22 dicembre 2006

Individuazione delle tematiche di studio e intervento da ammettere alla contribuzione prevista dall'articolo 197, lettera c), del T.U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 2007.

- VISTO l'art. 197, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;
- VISTO l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;
- VISTA la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato;
- VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione è stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo;
- VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'articolo 197 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/65;
- VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2006, n. 65510, con il quale è stata disposta, sul capitolo 5023 (U.P.B. 2.1.1.0 – C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro), l'assegnazione, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 3.489.055,00 per l'esercizio finanziario 2006;

RILEVATO che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2007, alla individuazione delle tematiche di studio o intervento, da ammettere alla contribuzione di cui all'articolo 197, lettera c), del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/65 sopracitato;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attività di recente diffusione sia ad attività lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'esercizio finanziario 2007, i contributi di cui all'articolo 197, lettera c), del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/65, sono concessi per la realizzazione di studi e interventi nelle seguenti tematiche:

- a. *predisposizione di buone pratiche per la protezione della salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura;*
 - b. *individuazione di modelli economici di valutazione dell'impatto della organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda;*
 - c. *predisposizione di buone pratiche per la protezione della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di lavoro a progetto;*
 - d. *la tutela dei lavoratori dai rischi psico-sociali o ergonomici;*
 - e. *predisposizione di buone pratiche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nei siti di risanamento ambientale o nello smaltimento dell'amianto;*
 - f. *predisposizione e divulgazione di campagne informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori giovani;*
 - g. *predisposizione e divulgazione di campagne informative in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori neo-comunitari o extracomunitari;*
 - h. *predisposizione e divulgazione di campagne informative in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori dei cantieri edili.*
2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o intervento proposto, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7 del presente decreto.

Articolo 2

1. per le finalità di cui alla lettere *a, b, c, d* ed *e* dell'articolo 1 del presente decreto è destinata la somma di € 1.744.500,00;
2. per le finalità di cui alle lettere *f, g* ed *h* dell'articolo 1 del presente decreto è destinata la somma di € 1.744.500,00.

Articolo 3

1. Sono ammessi a presentare programmi progettuali soggetti pubblici o privati con comprovate pregresse esperienze nel settore oggetto dello studio o intervento proposto;
2. possono, inoltre, presentare proposte progettuali le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra indicati, costituendi o costituiti ai sensi della vigente normativa in materia;
3. non potranno beneficiare dei contributi le imprese che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare;
4. è vietato il subappalto totale e/o parziale dello studio o intervento cofinanziato. La delega a soggetti terzi di parte dell'attività è ammessa unicamente nei limiti di un apporto integrativo e non sostitutivo e secondo le modalità previste dalla vigente normativa di riferimento.

Articolo 4

1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovrà essere spedita - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al *Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III^A - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma*, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.

3. La domanda di ammissione dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente decreto (allegato A) e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo "www.lavoro.gov.it", nel quale dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della Società, Ente o persona richiedente;
- b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della Società, Ente o persona richiedente;
- c) titolo dello studio o intervento proposto e durata prevista, la quale non potrà essere superiore a ventiquattro mesi;
- d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;
- e) nome, cognome, recapito telefonico ed indirizzo E-MAIL di un referente amministrativo;
- f) indicazione della tematica oggetto dello studio o intervento proposto;
- g) costo totale preventivato e contributo richiesto;

4. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale Rappresentante dell'Ente o Società richiedente.

5. La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) una copia cartacea del progetto di studio o di intervento che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;
- b) un dettagliato preventivo di spesa,
- c) quattro CD-ROM contenenti ciascuno:
 - 1) il progetto di studio o intervento;
 - 2) il preventivo di spesa;
 - 3) il curriculum del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto dello studio o intervento proposto;
 - 4) i curricula di eventuali collaboratori o consulenti;
 - 5) l'indicazione dei nominativi del gruppo di lavoro incaricato;
 - 6) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della Società o Ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attività di studio o intervento;
 - 7) l'indicazione delle precedenti esperienze della Società o Ente proponente nel settore oggetto dello studio o dell'intervento;

6. Il preventivo di spesa dovrà essere redatto in due sezioni sulla base dei sottoindicati criteri:

SEZIONE 1: dovranno essere indicati i costi a carico del contributo richiesto (in misura pari all'80% del costo dello studio o dell'intervento proposto) con le seguenti limitazioni:

- a) è possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione - mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o intervento proposto - delle attrezzature scientifiche e dei beni in misura non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potrà essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o intervento proposto.
- b) è possibile imputare i costi di "gestione e funzionamento" della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5%;

SEZIONE 2: dovranno essere indicati i costi che rimarranno a carico del soggetto richiedente nella misura pari al 20% dell'importo complessivo dello studio o intervento proposto.

7. le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente;

8. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:

- a) spese relative alla "manutenzione straordinaria" della struttura del soggetto proponente;

- b) spese di rappresentanza;
- c) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attività di studio o intervento.

Articolo 5

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà all'esame preliminare dei progetti di studio o intervento proposti al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai criteri e modalità di presentazione di cui al precedente articolo 4.
2. la valutazione dei progetti di studio o intervento sarà effettuata da un apposito Comitato istituito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale valuterà preventivamente, ai fini dell'ammissibilità dei progetti di studio o interventi presentati, la congruità della spesa preventivata in relazione all'attività proposta e agli obiettivi prefissati, nonché la congruità dei tempi di realizzazione.
3. Il Comitato valuterà i progetti di studio o intervento presentati sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
 - b) validità degli obiettivi; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
 - c) validità della metodologia di studio o intervento; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
 - d) curricula del responsabile scientifico e del gruppo di lavoro sulla tematica oggetto dello studio o intervento proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
 - e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati dello studio o validità ed ampiezza delle campagne informative dell'intervento proposto; per tale requisito sarà assegnato un punteggio non superiore a punti 10;

Articolo 6

1. La votazione complessiva sarà determinata – accertata la ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente articolo 5, comma 1 - dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto o intervento nelle fasi di valutazione;
2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto o intervento il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale formerà due distinte graduatorie di merito - rispettivamente per gli studi di cui ai punti *a, b, c, d* ed *e* dell'articolo 2, comma 1 e per gli interventi di cui ai punti *f, g* ed *h* dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto - con l'indicazione della valutazione complessiva.
3. le graduatorie di cui al precedente comma saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'indirizzo "www.lavoro.gov.it";
4. Sulla base delle sopra citate graduatorie saranno ammessi alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2007 gli studi o interventi proposti fino alla concorrenza delle somme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente decreto.

Articolo 7

1. I contributi saranno erogati in due quote nella misura rispettivamente del 40% e 60% dell'importo complessivo.
2. la prima quota - pari al 40% - sarà erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione previa presentazione della seguente documentazione:
 - a) Certificazione antimafia
 - b) certificato di iscrizione alla CCIAA o atto di dichiarazione avente contenuto equivalente nel caso di soggetto non tenuto a tale dichiarazione o residente in altri stati dell'Unione Europea, contenente dichiarazione di godimento dei diritti (r.d. 16 marzo 1942, n. 267) e le cariche sociali e con apposita dicitura antimafia ai sensi della legge n. 575/65 e successive modifiche e integrazioni; ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, atto

costitutivo e statuto, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

- c) per gli enti di diritto privato senza scopo di lucro il certificato penale, non anteriore a sei mesi, del legale rappresentante. La documentazione potrà essere prodotta nelle forme previste dall'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- d) per le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei l'atto costitutivo dello stesso redatto ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 157/1995.
- e) fideiussione bancaria o polizza assicurativa (ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs n. 385/1993) a copertura di un importo pari all'ammontare della prima quota medesima. La fideiussione, a pena di esclusione, dovrà:
 - prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento dell'intera somma garantita sul capitolo dello stato di previsione del bilancio dello Stato a tal fine destinato, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale pagamento del premio da parte del soggetto garantito. Tale deposito resterà vincolato per tutta la durata dello studio o intervento e comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

La fideiussione, come sopra rilasciata, resterà valida ed efficace per l'importo garantito, fino a ventiquattro mesi dalla fine delle attività e della relativa rendicontazione, salvo eventuale svincolo anticipato da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra, quand'anche resa dall'impresa mandataria o capofila del raggruppamento, dovrà recare l'espressa indicazione che la garanzia si intende prestata solidalmente e per l'intero anche in favore di ciascuna delle mandanti.

3. la seconda quota - pari al 60% - sarà erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o intervento e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità - da parte degli uffici centrali o periferici di questo Ministero - della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonché alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la facoltà di apportare riduzioni sul contributo concesso in proporzione al mancato perseguimento di parte degli obiettivi indicati nel progetto di studio o intervento approvato.

5. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10% a titolo Irpef se corrisposte a persone fisiche e del 4% a titolo Irpeg se corrisposte a persone giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 8

1. I risultati conclusivi degli studi o interventi ammessi e la relativa relazione di sintesi dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione del contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo;

2. I risultati dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML.

3. Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale si riserva di diffondere i risultati degli studi e interventi ammessi alla contribuzione.

Articolo 9

I. L'onere di € 3.489.000,00 (Euro tremilioni quattrocento ottantannove mila/00) derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 5023 (U.P.B. 2.1.1.0 – C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, 22 dicembre 2006

Il Ministro: Cesare Damiano

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 130